



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
CORPO POLIZIA MUNICIPALE



N° 195 R.O.

Scicli, li 03 luglio 2017

Oggetto: Divieto di sosta in via Monte Grappa e via Metastasio per lavori edili.

IL COMANDANTE

VISTA l'istanza acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 19063 del 29/06/2017 con la quale il Sig. Cicero Gianni, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, chiede l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in via Monte Grappa e via Metastasio dal 03/07/2017 al 22/07/2017 per l'esecuzione di lavori edili nel fabbricato sito in via Monte Grappa angolo via Metastasio;

RITENUTO necessario, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale e al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto, adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico del vigente O.R.E.L.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Doversi osservare i seguenti obblighi, divieti e limitazioni **a carattere temporaneo** dal 03/07/2017 al 22/07/2017:

ART. 1 DIVIETO DI SOSTA

E' istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 ambo i lati in:

- **Via Monte Grappa:** da via Metastasio al civ. 48;
- **Via Metastasio:** da via Monte Grappa al civ. 13;

ART. 2 La presente ordinanza sarà notificata al Sig. Cicero Gianni che avrà cura di:

- installare e mantenere efficiente la segnaletica stradale di rito;
- lasciare libero il passaggio per la circolazione dei pedoni nei modi prescritti;
- comunicare la ultimazione dei lavori e il ripristino del preesistente stato dei luoghi;

ART. 3 La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali ed abroga le altre ordinanze che in questi luoghi disciplinano la circolazione in modo diverso;

ART. 4 I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

ART. 5 Gli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati di far osservare e disposizioni della presente ordinanza;

ART. 6 Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale;

ART. 7 Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n.285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all' art. 74 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. n.495/1992.



IL COMANDANTE

Dott.ssa Maria Sgarlata